GIUSEPPE NAPOLEONE PER LA GRAZIA DI DIO RE DI NAPOLI E DI SICILIA, PRINCIPE FRANCESE, GRAND' ELETTORE DELL' IMPERO.

Udito il noſtro Conſiglio di Stato, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto ſiegue.

TITOLO I.

Delle penſioni per gl' impieghi civili.

ART. 1. Niuno potrà ottenere penſioni per cauſa dell' impiego civile, che ha eſercitato, ſe non lo abbia eſercitato per venti anni continui, e ſe non abbia paſſata l' età di anni ſeſſanta.
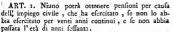
ART. 2. La penſione accordata dopo il termine di ſopra eſpreſſo ſarà il terzo del ſoldo, purchè queſto terzo non ſia minore di ducati ſeſſanta all' anno.

ART. 3. Ogni anno di ſervizio, al di là del termine fiſſato nell' articolo 1, accreſcerà di un ſeſto la penſione fiſſata nell' articolo 2, purchè non ſi oltrepaſſi l'intero ſoldo.

ART. 4. Non ſono compreſi nella diſpoſizione dell' articolo 1 coloro, che per infermità incurabili ſopravvenute nell' eſercizio delle loro funzioni, foſſero reſi inabili a continuarle. In queſto caſo, ſe lo ſtato della lor fortuna lo eſige, potrà loro eſſere accordata una penſione proporzionata alla natura e durata delle funzioni eſercitate, ed al genere delle loro infermità. Queſta penſione non potrà mai eccedere quella, a cui avrebbero avuto diritto dopo il ſervizio preſiſſo nell' art. 1.

ART. 5. L' ultimo impiego ſervirà di baſe alla penſione da accordarſi, purchè ſia ſtato eſercitato per due anni continui. In caſo diverſo ſervirà di baſe l' impiego, che ha preceduto immediatamente.

ART. 6. L' articolo precedente non è applicabile a quegl' impiegati civili, che per un accidente improvviſo,

so, occasionato direttamente dall' esercizio delle loro funzioni e dall' adempimento del loro dovere nel pubblico servizio, saranno stati resi inabili a continuare il loro impiego. Essi avranno diritto ad una pensione proporzionata ai loro servizj, o alle circostanze degli accidenti suddetti senza riguardo al tempo, per cui hanno esercitato l' ultimo impiego.

TITOLO II.

De' soldi di ritiro per l'armata di terra.

ART. 7. Gl' individui componenti l' armata di terra hanno diritto ad un soldo di ritiro, secondo le regole, e modi quì appresso specificati.

ART. 8. Gl' impiegati nell' amministrazione militare, a cui sono applicabili la disposizione dell' articolo precedente, e le altre del presente titolo, sono gl' intendenti militari, e sotto-intendenti, i cappellani, ed i medici, e chirurgi addetti all' armata, agli ospedali, e ai corpi militari.

ART. 9. Il soldo di ritiro non può ottenersi, che dopo trenta anni di servizio effettivo, o nel caso di ferite, o d' infermità risultanti dagli accidenti, e fatiche della guerra.

ART. 10. Il *maximum*, ed il *minimum* del soldo corrispondente ad ogni grado, è regolato nelle tabelle n. 1 e n. 2 annesse alla presente Legge.

ART. 11. Per ottenere il soldo attribuito ad un grado, bisogna aver prestato in tal grado due anni di servizio effettivo: in caso diverso si avrà diritto al soldo corrispondente al grado, che precede immediatamente.

ART. 12. Nei gradi, che si dividono per classi, il soldo sarà l' istesso per ogni classe. Sono eccettuati i medici e chirurgi, di cui la classe determina il grado.

ART. 13. Il servizio militare non può cominciare a calcolarsi, che dall' età di 16 anni compiti.

ART. 14. In tempo di guerra ogni anno di campagna

gna è valutato per due anni di servizio. In tempo di pace ogni anno d' imbarco, o di campagna di mare, vale alla truppa di terra 18 mesi di servizio.

ART. 15. Il tempo di servizio calcolato conformemente ai due precedenti articoli, non dispensa il militare dal compiere la sua carriera di 30 anni di servizio effettivo, per aver diritto al soldo di ritiro.

ART. 16. I servizj militari prestati in questo Regno prima del mese di Febbrajo ultimo scorso, o nel Regno d'Italia dopo la conquista fattane dalle Armi Francesi, o in Francia, saranno contati come servizj resi allo Stato in favore di quelli, che al momento della pubblicazione della presente Legge si troveranno in attività di servizio nei nostri Stati, o che vi godano un soldo, o servizio qualunque, e che verranno in appresso impiegati.

ART. 17. Il soldo aumenta in proporzione del servizio effettivo reso al di là de' 30 anni, e delle campagne di mare, e delle campagne di guerra, di cui si è parlato nell' articolo 14.

ART. 18. Ogni anno, sia di servizio effettivo al di là di 30 anni, sia di servizio risultante dalle campagne di mare o di guerra, accresce di un vigesimo il *minimum* del soldo di ritiro, purchè in forza di questo aumento non si oltrepassi il *maximum* fissato per ciascun grado.

ART. 19. Il tempo di servizio necessario per ottenere il soldo di ritiro vien provato per mezzo del Controloro delle truppe, e dei certificati dei Consigli d'amministrazione; come anche dai congedi militari, e dalle patenti spedite per le nomine a' diversi gradi militari.

ART. 20. Il soldo di ritiro per infermità, o per ferite è proporzionato alla natura di queste, ed alla durata del servizio a queste anteriore.

ART. 21. Il soldo per ferite, o infermità non è accordato, che in seguito d'esser provato: 1. che queste siano conseguenze degli accidenti o fatiche della guerra, o di un servizio militare straordinario: 2. che esse ren-

 dano

dano l' infermo, o il ferito assolutamente inabile alla continuazione del servizio.

ART. 22. Il soldo di ritiro per causa di ferite, o d' infermità derivanti da ferite, è quello addetto al grado occupato, allorchè se n' è fatta la domanda, quantunque tale grado non sia stato occupato per due anni. Per le infermità non derivanti da ferite si dà luogo alla disposizione dell' articolo 11.

ART. 23. Se le ferite, o le infermità da esse dipendenti tolgono l' uso assoluto di un membro senza speranza di guarigione, e se senza togliere precisamente l' uso d' un membro, rendono impossibile la continuazione del servizio, esse danno luogo al soldo di ritiro fissato nelle tabelle per la perdita d' un membro. Se tolgono l' uso assoluto di più d' un membro, o della vista, esse danno diritto al *maximum* del soldo attribuito al grado corrispondente.

ART. 24. Ciò non ostante, in caso di perdita di più d' un membro o della vista, il *maximum* del soldo di ritiro dei sergenti, e marescialli d' alloggio, de' caporali, e brigadieri, e dei soldati, sarà aumentato siccome è espresso nella tabella n. 1.

ART. 25. Ogni anno di servizio sia effettivo, sia risultante da campagna di guerra o di mare, anteriore alle ferite, o infermità, per cui si dà luogo al soldo di ritiro, accresce di un vigesimo il *minimum* di questo soldo, purchè questo aumento non faccia eccedere il *maximum* del soldo medesimo.

ART. 26. I certificati, che dovran comprovare le ferite, o le infermità dipendenti da ferite, per cui si domanda il soldo di ritiro, debbono essere dati dai consigli d' amministrazione, e far menzione del giorno e del luogo, in cui il postulante sarà stato ferito. Il Generale che comanda la divisione, di cui il Corpo fa parte, approverà tali certificati, che conterranno il visto di un sotto-intendente militare, ed ai quali sarà inoltre aggiunto un rapporto circostanziato di uno dei cerusici dell' armata sulla natura, e gravità delle ferite.

ART. 27.

ART. 27. Le infermità non dipendenti da ferite, per cui si domanda il soldo di ritiro, debbono esssere comprovate: 1. da un rapporto dettagliato del cerusico del Corpo, a cui l'infermo appartiene: 2. da un certificato dell'amministrazione del Corpo. Tale rapporto, e tale certificato debbono contenere il visto di un sotto-intendente militare, ed essere approvati in tempo di guerra dal Generale, che comanda la divisione, ed in tempo di pace dall' Ispettore delle Truppe. Quest' approvazione non potrà concedersi, che dopo nuova verifica di tale infermità fatta da due cerusici, o medici militari, straordinariamente nominati a tale oggetto, e presi fuori del Corpo, a cui il postulante appartiene. Da tutti questi documenti dee risultare, che l'infermità di cui è quistione, è l' effetto degli accidenti, o fatiche della guerra, o di un servigio militare straordinario.

ART. 28. I certificati, di cui si è parlato negli articoli 26, e 27, in vece di essere dati da' Consigli di Amministrazione, saranno dati dagli officiali addetti agli Stati Maggiori delle Armate, o delle Divisioni, se il soldo è domandato da' officiali Generali, o da militari non addetti a Corpo di truppa: questi certificati non possono essere conceduti, che in seguito di un rapporto circostanziato dei medici e cerusici militari nominati a tale oggetto dal Generale, che comanda l'armata, o le divisioni.

ART. 29. I certificati per gl' impiegati nell' Amministrazione Militare sono conceduti dai loro superiori, visti e riconosciuti per veri dallo Stato Maggiore della divisione, nella quale si trovano impiegati gl' infermi o feriti, coll' adempirsi inoltre le altre formalità prescritte negli artic. 26 e 27.

ART. 30. Tali documenti sono dati in doppio originale. Uno di questi è inviato al Ministro della Guerra, al quale nell' istesso tempo deve indicarsi il luogo, nel quale il postulante intende di fissare il suo domicilio, e l' altro resta nelle mani del postulante medesimo.

ART. 31. Il Ministro dopo che avrà esaminato, se

il ferito o l'infermo è nel caso di aver diritto al soldo di ritiro, ne farà a Noi rapporto, onde possa essergli conceduto giusta le regole stabilite nella presente Legge.

ART. 32. Finchè il Ministro non abbia spedito al postulante il suo brevetto di soldo di ritiro, questi rimane al corpo o al deposito col suo soldo in attività.

ART. 33. Sarà pagato agli officiali, i quali ottengono il soldo di ritiro, il viaggio per recarsi al luogo, che sceglieranno per loro domicilio, in proporzione del loro grado, giusta le regole militari stabilite per gli viaggi degli officiali, i quali isolatamente son fatti passare da un luogo ad un altro.

ART. 34. Il soldo di ritiro comincerà dal giorno in cui sarà stato da noi accordato, e dal medesimo giorno cesserà il soldo di attività antecedentemente goduto in seguito dell'art. 32.

ART. 35. Ogni militare che in forza dell'art. 27 avrà ottenuto il soldo di ritiro, sarà tenuto di produrre nel mese di Dicembre di ogn' anno un certificato di due cerusici, o medici militari nominati a tale oggetto dall' intendente, o sotto-intendente della Provincia, nella quale fa residenza il militare ritirato, il quale dichiarerà, che le infermità, le quali hàn dato motivo al suo ritiro, sussistono tuttavia: in mancanza di tale certificato egli cesserà di ricevere il soldo di ritiro, a meno che non domandi di riprendere il servizio di attività nel suo grado; nel qual caso gli sarà continuato il soldo, finchè egli non sia rimesso nell'attività domandata. Se la domanda di rientrare al servizio è accettata, il tempo passato nel godimento del soldo di ritiro gli sarà contato come servizio effettivo.

ART. 36. I fondi necessarj pel pagamento de' soldi di ritiro saranno messi alla disposizione del Ministro della Guerra su gli stati da esso presentati e da noi approvati.

ART. 37. I soldi di ritiro saranno pagati alla fine di ogni mese su gli stati di rivista d'un sotto-intendente mili-

militare fatti dietro un certificato di vita ed identità conceduto dal Parroco, e comprovato dal Sindaco ed Eletti dell' Università, in cui si trova il militare ritirato.

ART. 38. Il Ministro della Guerra prenderà le necessarie misure per far pagare con esattezza i soldi di ritiro ne' luoghi, ne' quali hanno la lor residenza i militari, a cui son dovuti.

ART. 39. Allorchè un militare, che gode d' un soldo di ritiro, viene a morire, il Sindaco e gli Eletti del luogo, ov' egli fa la sua residenza, ne daranno parte subito all' Intendente della Provincia, e questi al Ministro della Guerra.

ART. 40. Coloro che avessero sottoscritti certificati, o stati di rivista, che contengono esposti falsi, saranno giudicati, se sono militari da un Consiglio di guerra, e condannati ad un anno di prigione, ed alla perdita del loro grado e di qualunque diritto ed avanzamento o ricompensa militare. Se essi non sono militari saranno giudicati e condannati correzionalmente da' Tribunali ordinarj ad un anno di prigionia, ed al rimborso in favore del tesoro pubblico del doppio delle somme indoverosamente pagate.

ART. 41. Nulla è innovato colla presente Legge quanto allo stabilimento degl' Invalidi. Quelli che vi sono ammessi sono liberi di restarvi; coloro che preferissero di ritirarsi, otterranno conformemente alla presente Legge, e in conseguenza del grado, che avevano avanti la loro ammessione, come pure in proporzione della durata del loro servizio, delle loro ferite, ed infermità il soldo di ritiro fissato sulla tabella n. 1.

ART. 42. I soldi di riforma per tutti i militari, che hanno cessato, o cesseranno di essere in attività; altrimenti che per un giudizio o dimissione, dal grado di Generale di divisione fino a quello di sotto-Tenente inclusivamente, saranno portati alla tariffa stabilita nella tabella n. 3.

ART. 43. Tali soldi saranno pagati nell' istesso modo che li soldi di ritiro.

TI-

TITOLO III.

De' Soldi di ritiro dell' Armata Navale.

ART.44. Le disposizioni precedenti relative al soldo di ritiro per l' Armata di Terra, sono applicabili all' Armata navale in tuttociò che non è contrario alle disposizioni seguenti.

ART.45. Per gl'individui che appartengono alla Marina, il tempo di servizio effettivo necessario per ottenere i soldi di ritiro, fuori del caso d' infermità o di ferite, è di anni 25.

ART. 46. Il servizio in terra, sia in attività o in non attività, è computato pel tempo della sua durata naturale.

ART.47. Ogni anno di campagna di mare in tempo di guerra è valutato per due anni di servizio, e in tempo di pace per 18 mesi.

ART. 48. Il servizio militare nella marina di guerra non comincerà ad esser calcolato che dall'età di 16 anni, come per l' Armata di terra; ma per gli ufiziali sarà calcolato dal giorno, in cui possono essere stati ammessi da noi, come Guardie marine.

ART. 49. Il tempo di servizio nel militare di Terra o in una funzione amministrativa, che dia diritto al soldo di ritiro, deve essere cumulato col servizio della marina, ma gli anni di questo servizio non marittimo, saranno calcolati in modo che sei anni vagliano cinque di servizio nella marina.

ART. 50. Il *maximum*, ed il *minimum* del soldo di ritiro attribuito a ciascun grado, son regolati dalla tabella n. 4. annessa alla presente Legge.

ART. 51. Agl' individui addetti al servizio di mare, che non hanno fissazione permanente di soldo, non sarà calcolato, che il tempo del lor servizio effettivo su i bastimenti di guerra, o negli Arsenali, e Cantieri della Real Marina.

ART.52. Gli Ufiziali del Parco di Artiglieria di Marina,

rina, gl'Idrografi, e gl'Ingegneri costruttori, gli Ufiziali di amministrazione, i Cappellani, i Medici, ed i Cerusici non avranno diritto al soldo di ritiro, che dopo trent'anni di servizio effettivo non interrotto.

ART. 53. Coloro fra i detti Individui, che avranno compiti cinque e più anni di navigazione su i bastimenti di guerra in qualsivoglia qualità, saranno trattati come i militari di mare, relativamente al diritto di avere il soldo di ritiro dopo venticinque anni di servizio.

ART. 54. Il *minimum*, ed il *maximum* de' soldi di ritiro degli ufiziali del Parco dell'Artiglieria di Marina, degl' Idrografi, ed Ingegneri costruttori, saranno gli stessi di quelli de' gradi militari, di cui essi hanno il titolo o il rango; e quelli degli ufiziali di amministrazione saranno eguali a quegli stabiliti per gli ufiziali militari, co' quali essi son considerati in parità di rango.

ART. 55. Il *minimum*, ed il *maximum* de' soldi di ritiro de' Cappellani, Medici, e Cerusici della Marina di guerra, sono determinati nella tabella num. 5 annessa alla presente Legge.

ART. 56. Le disposizioni relative al soldo di ritiro per le truppe di terra sono applicabili alle truppe della Marina, o del Corpo de' Marinari Cannonieri tanto pel quantitativo delli detti soldi, che pel termine, dopo il quale essi possono ottenersi.

ART. 57. Nulla di meno ogni individuo appartenente a questi Corpi militari sarà trattato come militare di mare per rapporto al termine, dopo il quale esso avrà diritto al soldo di ritiro, se avrà cinque anni effettivi di navigazione su i bastimenti di guerra.

ART. 58. Il tempo di servizio richiesto per ottenere il soldo di ritiro, dev'essere provato secondo il Corpo, al quale l'individuo appartiene, dalle date delle patenti, dal Controloro delle truppe, e dagli stati del Commessariato degli armamenti, o di quello delle riviste.

ART. 59. Le fratture, o infermità dipendenti da cadute, o altri accidenti, a' quali ha dato occasione il ser-

ſervizio su i baſtimenti di guerra, o negli Arſenali, e Cantieri della Real Marina, ſaranno riguardate come ferite, e daranno lo ſteſſo diritto che quelle riportate in guerra.

ART. 60. Nel caſo della perdita di più d'un membro, o della viſta, il *maximum* del ſoldo di ritiro riceverà un accreſcimento per gli gradi inferiori, come riſulta dalla tabella num. 4.

ART. 61. Le infermità non derivanti da ferite non danno diritto al ſoldo di ritiro, che dopo 15 anni di ſervizio effettivo, tra quali 10 anni di navigazione.

ART. 62. Sono eccettuate dalle diſpoſizioni precedenti quelle infermità, che ancorchè non dipendenti da ferite, aveſſero prodotto la perdita della viſta, o dell'uſo di più di un membro. Queſte infermità danno diritto ad un ſoldo di ritiro, a qualunque epoca di ſervizio eſſe ſopravvengono, purchè ſiano il riſultato del detto ſervizio, o del clima, nel quale eſſo è ſtato preſtato.

ART. 63. Le ferite, o le infermità da eſſe riſultanti, che danno luogo al ſoldo di ritiro, ſaranno comprovate come ſiegue.

Per gl'individui imbarcati: 1. da un rapporto dettagliato ſulla natura delle ferite, fatto e firmato dal primo Medico e Ceruſico del baſtimento, su cui l'individuo ſarà ſtato ferito; 2. da un certificato, che documenti la ferita, l'epoca, la circoſtanza, ed il luogo del mare, ove è accaduta, firmato dall'Ufiziale del dettaglio, e dal Comandante del legno. Se il Comandante è ſtato ferito, il certificato ſarà firmato dal Comandante, e dall'Ufiziale, che ſeguirà immediatamente in graduazione l'Ufiziale ferito, dev'eſſere fatto notamento della ferita, e del certificato ſul ruolo d'equipaggio; 3. da una copia eſtratta del ruolo di equipaggio data dal Commiſſario degli armamenti.

Per gl'individui impiegati nell'Arſenale o Cantieri, il rapporto dettagliato indicante il giorno, e il luogo della ferita, ſarà fatto dal Ceruſico o Medico di ſervizio

zio nell' Arsenale e Cantiere suddetto, chiamato per dare il primo soccorso, e dal primo Medico o Cerusico dell' Ospedale, in cui il ferito sarà stato curato, e sarà approvato dal Capo di dettaglio, al quale l' individuo appartiene.

ART. 64. Le infermità non derivanti da ferite, che danno diritto al soldo di ritiro saranno documentate: 1. da un rapporto dettagliato di tre più antichi Professori in medicina, o in chirurgia della Marina di guerra; 2. da un estratto dettagliato delle campagne, ed altri servizj dell' individuo postulante convenientemente documentati; 3. da un certificato motivato del Capo del dettaglio, al quale l' individuo appartiene, attestando, che le infermità ch' egli soffre debbono essere attribuite alla natura, ed alla lunghezza de' suoi servizj.

ART. 65. I documenti menzionati negli articoli precedenti saranno dati in doppio originale: uno di questi sarà spedito al Ministro della Marina coll' indicazione del luogo, in cui il postulante intende di fissare il suo domicilio; e l' individuo a cui appartiene conserverà l'altro per avvalersene secondo il bisogno.

ART. 66. Se il Ministro riconoscerà, che tali documenti siano in regola, e che l' individuo possa ottenere il soldo di ritiro, ne determinerà il quantitativo, e ne farà a Noi rapporto immediatamente.

ART. 67. Finchè l' individuo, che chiede un soldo di ritiro, non l' ha ottenuto, conserverà il suo soldo di attività.

ART. 68. Ogn' individuo, che avrà ottenuto un soldo di ritiro a titolo d' infermità, che l' ha reso inabile a servire, sarà tenuto di conformarsi a ciò ch' è prescritto coll' art. 35 per gl' individui dell' armata di terra.

Se la domanda di rientrare al servizio è accettata, il tempo passato pel godimento del soldo di ritiro gli sarà calcolato, come tempo di servizio in terra.

ART. 69. Le disposizioni della presente Legge non impediscono, che quegli individui, che quantunque divenuti inabili al servizio di mare, pure possono essere

con

con particolare utilità impiegati in alcuni servizj di terra relativi alla Real Marina, possano, escluso il soprassoldo di attività, godere del soldo appartenente al loro grado per tutto il tempo, che continueranno il detto servizio sotto il titolo di aggregati, come finora si è praticato.

ART. 70. Però niun individuo addetto al servizio della Marina potrà passare al ruolo degli aggregati, se non ha le condizioni richieste dalla presente Legge per ottenere il soldo di ritiro.

ART. 71. A tutti gli Ufiziali della Real Marina dal grado di Vice-Ammiraglio fino a quello di Alfiere di vascello inclusivamente, i quali cesseranno dal servizio attivo per tutte altre ragioni, che quelle di un giudizio, sarà accordato un soldo di riforma, che sarà uguale al *minimum* del soldo di ritiro addetto allo stesso grado per anzianità di servizio.

ART. 72. Li soldi di riforma saran pagati come quelli di ritiro.

TITOLO IV.

Delle vedove, ed orfani.

ART. 73. Hanno diritto ad una pensione alimentaria in mancanza di patrimonio le vedove degl'individui dell'Armata di Terra, e di Mare morti in attività di servizio per effetto di ferite, o di accidenti imprevisti, sia in guerra, sia in un servizio pubblico straordinario legittimamente comandato o richiesto.

ART. 74. Hanno lo stesso diritto le vedove degl' individui in attività di servizio dell' armata di terra, se sono morti di malattia in tempo di guerra, o dopo venti anni di servizio, e quelle degl'individui in attività di servizio nell' Armata navale morti dopo 15 anni di servizio, tra i quali dieci anni di navigazione.

ART. 75. Questo medesimo diritto avranno le vedove degl' impiegati pubblici nell' amministrazione dell'Armata

mata di terra, o di mare, che sono direttamente nominati da Noi, e pagati dal pubblico Tesoro; se detti impiegati son morti nell'esercizio delle lor funzioni in tempo di guerra, seguendo le Armate di terra, o di mare, o se son morti nell'esercizio delle lor funzioni in tempo di pace dopo venti anni di servizio; che si ridurranno a quindici per quelli di mare, purchè abbiano dieci anni di navigazione.

ART. 76. I figli avranno in mancanza di patrimonio lo stesso diritto fino all'età di anni 18, se sono maschi, e fino al lor collocamento, se sono femmine.

ART. 77. La pensione alimentaria, a cui hanno diritto le vedove ne' casi di sopra espressi non dura, che finchè dura il loro stato vedovile.

ART. 78. I certificati di mancanza di patrimonio necessarj per ottenere la suddetta pensione alimentaria, dovranno specificare, che la vedova, e figli non hanno di che poter sussistere altronde.

ART. 79. Questi certificati saran dati dal Sindaco ed Eletti del luogo, ove i postulanti risiedono, e comprovati dall'Intendente della Provincia.

ART. 80. Le vedove, e figli de' Militari uniranno a questi certificati quelli, che son prescritti colla presente Legge per ottenere i soldi di ritiro.

ART. 81. Coloro, che dassero de' certificati con falsi esposti, incorreranno le pene prescritte nell'art. 40.

ART. 82. La nascita, ed età de' figli che hanno diritto a pensioni ne' casi specificati di sopra sarà comprovata dall'estratto di Battesimo; lo stato vedovile, di cui è parlato nell' art. 77, e lo stato nubile, di cui è fatto menzione nell' art. 76, sarà autenticato dalla fede del Parroco comprovata dal Sindaco, ed Eletti del luogo, ove i postulanti fanno la loro residenza.

ART. 83. La pensione, a cui avranno diritto collettivamente le vedove, e i figli ne' casi di sopra espressi non potrà esser maggiore del *minimum* del soldo di ritiro per anzianità di servizio, attribuita al grado, di cui godeva il defunto.

ART.

ART. 84. La pensione alimentaria, a cui avrà diritto la vedova ne' casi specificati di sopra, sarà il terzo del *minimum* del soldo di ritiro per anzianità di servizio attribuita al grado, di cui il defunto godeva.

ART. 85. La pensione fissata coll' art. precedente in favor delle vedove sarà accresciuta di un terzo del suo quantitativo in favore d' ogni figlio maschio al disotto de' 18 anni nel caso, che non sia precedentemente entrato al servizio, e di ogni femmina non collocata, purchè in totalità non si oltrepassi il *minimum* del soldo di ritiro, cui avrebbe avuto diritto il defunto per anzianità di servizio.

ART. 86. Ciò che si aggiunge alla pensione alimentaria in favore de' figli, sarà diminuito, cessando essi di esistere, o venendo in essi a mancare le condizioni prescritte per ottenerla. Se la vedova muore, o passa a seconde nozze, si aggiungerà ai figli la metà della pensione, di cui ella godeva.

ART. 87. Se questo *minimum* del soldo di ritiro, a cui avrebbe avuto diritto il defunto per anzianità di servizio, è minore di sessanta ducati annui, non sarà fatta veruna riduzione: se è maggiore di sessanta ducati, la riduzione al terzo avrà luogo, purchè non ne risulti una somma minore di 60 ducati.

ART. 88. Oltre le vedove, e figli, che hanno diritto ad una pensione alimentaria ne' casi specificati di sopra, potrà essere accordata alle vedove, e figli di coloro, che avessero resi de' servizj importanti, e si fossero distinti ne' loro impieghi, una pensione vitalizia proporzionata alla natura e durata de' detti servizj, ed alle circostanze delle suddette vedove e figli.

TITOLO V.

Delle Pensioni antiche.

ART. 89. Le pensioni accordate dalla passata Corte dal 1799 in poi, sotto qualunque denominazione esse sieno, sono abolite. Ci riserbiamo di conferirle nuova-

va-

vamente a coloro, che le avranno ottenute per titoli, e motivi legittimi.

ART. 90. Le pensioni di epoca anteriore al 1799, che non eccedono la somma di docati quindici al mese, sono conservate. Quelle, che o sia una, o sian più, conferite allo stesso soggetto, eccedono la detta somma, saranno ridotte al terzo, purchè questo terzo non sia maggiore di 50 ducati al mese, nè minore di ducati 15.

ART. 91. Saranno considerate come esistenti le pensioni di coloro, che ne godevano sotto il passato Governo, e ne furono spogliati dopo il 1799 per attaccamento mostrato alla Francia.

ART. 92. Non sono comprese nella disposizione degli art. 89 e 90 le pensioni accordate a' corpi morali, e stabilimenti di pubblica beneficenza, o a titolo oneroso compensativo. Le prime saranno riguardate come soccorsi; il danno per cui le ultime sono state accordate sarà liquidato e considerato come un debito dello Stato.

ART. 93. Le pensioni espresse negli articoli precedenti saranno esclusivamente pagate dal Ministro delle Finanze sugli stati del Direttore generale della liquidazione del debito pubblico presentatici dal detto nostro Ministro, ed approvati da Noi nel nostro Consiglio di Stato. E' proibito ad ogni altro Corpo di continuarne il pagamento.

ART. 94. Il Ministro delle Finanze avrà cura, che il tesoro pubblico sia indennizzato da coloro, che in seguito dell'art. precedente venissero ad essere sgravati dalle pensioni, che trovavansi a loro carico.

ART. 95. I soldi di ritiro accordati ai militari, qualunque sia l'epoca in cui sono stati dati, saran conservati portandoli alla tariffa fissata nella tabella n. 1., e le regole determinate per i soldi di ritiro avvenire de' militari dell'armata di terra, e di mare saranno loro applicate.

ART. 96. I militari, che godessero già di un soldo di ritiro senza avere le qualità richieste per i soldi di riti-

ritiro, che possono ottenersi per l'avvenire, goderanno del *minimum* del soldo di ritiro attribuito al loro grado, purchè questo *minimum*, non oltrepassi il soldo di cui godevano.

ART. 97. La reversibilità di qualunque pensione antica resta abolita.

ART. 98. Il pagamento delle suddette pensioni non potrà aver luogo senza la presentazione del certificato di vita, e di residenza.

Vogliamo, e comandiamo, che questa nostra Legge da Noi sottoscritta, e munita del nostro sigillo si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il Regno, per mezzo delle Autorità, cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Data in Napoli li 5. Gennajo 1807.

GIUSEPPE

Il Ministro di Giustizia
M. A. CIANCIULLI

Il Segretario di Stato
F. RICCIARDI

A dì ventiquattro Gennajo 1807. Io sottoscritto Lettore de' Regj Bandi dico di avere pubblicata la soprascritta Reale Legge con li Trombetti Reali in tutti li luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli.

Gennaro Castellano Regio Trombetta.

N. 1.

a.

Gra	o ferite nate da ferite a di due mem- o della vista mum d'infer- à, o ferite	Osservazioni
Generale di Divis	1592	
Generale di Briga	1060	
Colonnello . . .	796	
Capo di battaglione	530	
Capitano	424	
Tenente	318	
Sotto-Tenente . .	265	
Ajutante sotto-Uf	160	
Sergente marescial o Conduttore c	119	
Caporale, o briga	106	
Soldato di ogni q	97	*Maximum* pei gradi inferiori nel caso della perdita di due membri, o della vista, come si è spiegato nell'art. n.32.

N. 2.

De' sol[fold]*anità impiegati nell' Armata.*

	rmità, o ferite	
	un feri- ente	Perdita di due membri, o della vista	Osservazioni
	n	*Maximum*	
Intendenti Mili		954	Gl' Impiegati nelle amministrazioni militari hanno diritto come i Militari al soldo di ritiro, nel caso ch' essi ricevessero ferite nell' esercizio del loro impiego.
Sotto-Intenden		477	
Ispettore Gener Sanità, Official mata, o Superi		954	
Officiali di San		477	
Idem di second		318	
Idem di terza		160	
Cappellano . .		318	